

R.G.N.R.
R.G.G.I.P.

D7S 24/811



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Giudice, dott. Cristian Mariani, all'udienza del 7 marzo 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex artt. 438 e ss. c.p.p.)

nel procedimento nei confronti di:

██████████, nato a ██████████ il ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
██████████; libero, presente.

██████████, nato a ██████████ il ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ libero, presente.

Entrambi difesi di fiducia dall'Avv. ██████████ del Foro di ██████████ PRESENTE.

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 110 e 604 bis commi 1 e 3 cp, perché, in concorso fra loro, entrambi partecipi del Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori- N.S.A.B. - MLNS propagandavano idee fondate sulla superiorità e/o sull'odio razziale o etnico, anche incitando a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e/o religiosi, tramite volantini e tramite le piattaforme social, entrambi sui propri profili personali, in particolare svolgevano attività di propaganda pubblicando e/o rilanciando messaggi corredati da simboli riconducibili al Nazionalsocialismo, dal contenuto antisemita e discriminatorio, ostili alla "lobby ebraica" e inneggianti alla superiorità della razza bianca a rischio di estinzione ad opera di flussi immigratori incontrollati, sia cori post on fine che richiamano la figura di Hitler con stralci dei suoi discorsi o che richiedono l'abolizione delle leggi Scelba e Mancino, che incitano alla divulgazione delle idee del nazionalsocialismo, anche condividendo i post on line, che invitano ad informarsi, a informare e combattere per il movimento nazionalsocialista e a non far il gioco dei potenti e con slogan del tipo:

#stopwhitegenocideTh Popolo, rialzati, combatti, risorgi; L'Europa e bianca ovvero che con numerosi manifesti e volantini a firma del Movimento N.S.A.B.-M.L.N.S. Movimento Nazional Socialista dei Lavoratori, incitanti la lotta, anche con scritte antisemite quali:

"siamo sempre stati perseguitati pur non avendo mai dato fastidio a nessuno, la "soluzione finale" era un piano per la nostra eliminazione fisica, dai campi di concentramento non si usciva vivi, venivamo trasformati in paralumi, bottoni e saponette. 6 milioni di morti sono ufficialmente documentati da testimoni oculari e da libri in vendita, tra una caciotta e un culatello, nelle aree di servizio autostradali. ", poi a seguire veniva riportata una immagine di Pinocchio con la scritta sul naso "made in Israel" e "ci credi ancora a quel che insinua Pinocchio? perché tutta questa paura degli studi revisionisti se non c'è 'nulla da nascondere?"

o ancora

"compra italiano! boicotta i commercianti asiatici, padroni dell'economia a casa nostra"

"il modello USA è un fallimento clamoroso, e giunta l'ora di riprenderci ciò che è nostro",

"basta con le stronzate dei giornalisti, servi del sistema"

"la selvaggia invasione che l'Europa sta subendo non è frutto di migrazioni spontanee, ma fa parte di un piano designato molti anni fa da chi vuole distruggere ogni radice e ogni cultura"

"in Italia il potere politico non è soggetto alla volontà del popolo italiano, esso è detenuto attraverso i partiti e i sindacati di una casta chiusa di politicanti al servizio dell'imperialismo made in USA, del Vaticano, dei banchieri, del criminale stato di Israele e del grande capitalismo internazionale"

Fatto aggravato dall'essere stato, in parte, commesso fondandosi sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Accertato Milano e Mariano Comense il 12 e il 15 aprile 2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna degli imputati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per entrambi.

La difesa chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, ovvero perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente procedimento trae origine da un'attività di iniziativa della Digos di Milano avviata nel 2020, vale a dire in pieno periodo pandemico, quando nel corso di un monitoraggio dei principali *social network*, tra cui *Facebook*, *Instagram* e il russo *Vkontakte*, gli operanti si imbattevano nelle attività propagandistiche del NSAB-MLNS, vale a dire il Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, gruppo di ispirazione nazista attivo nella diffusione di messaggi xenofobi ed antisemiti, già sottoposto ad indagine negli anni 2014 - 2017¹.

L'analisi dei profili *social* degli utenti coinvolti², in particolare, faceva emergere i nominativi di [REDACTED] e [REDACTED] soggetti che spiccavano per la massiva condivisione di immagini e "post" dall'esplicito tenore discriminatorio, perché inneggianti ora alla superiorità della razza bianca, ora al nazismo Hitleriano, ora alla negazione della Shoah.

In data 15 aprile 2021, pertanto, gli agenti decidevano di eseguire una perquisizione domiciliare presso le abitazioni degli odierni imputati, iniziativa che dava esito positivo, in quanto entrambi venivano trovati in possesso di volantini e locandine siglati NSAB-MLNS, contenenti le stesse immagini condivise *on-line* sui profili *social* monitorati dagli inquirenti, o comunque rappresentazioni del medesimo tenore.

Detto materiale veniva immediatamente sequestrato, unitamente ad alcuni dispositivi informatici nella disponibilità degli imputati, che sarebbero stati successivamente sottoposti ad analisi forense (v. verbali di sequestro ed esiti dell'analisi effettuata sia su supporto informatico che in formato cartaceo in atti).

Il predetto accertamento tecnico, in particolare, consentiva di reperire alcune cartelle predisposte dal [REDACTED] contenenti *files* catalogati per argomento, tutti afferenti contenuti simili a quelli sopra elencati.

Quanto al [REDACTED] venivano individuate due cartelle dal titolo emblematico, vale a dire "propaganda" e "VK pubblicati".

Veniva estrapolato, inoltre, un messaggio telefonico con cui [REDACTED] sollecitava [REDACTED] a pubblicare dei contenuti su "terza posizione", in quanto egli era provvisoriamente impossibilitato a connettersi a internet.

Ebbene da tutti gli elementi raccolti, gli inquirenti desumevano che entrambi fossero soliti accordarsi per pubblicare il materiale propagandistico rinvenuto negli archivi informatici dai medesimi conservati.

¹ Per una piena comprensione degli scopi del predetto Movimento, si veda il relativo programma nazionale prodotto dalla difesa all'udienza del 14.11.2023.

² Si tratta dei profili denominati "NSAB-MLNS", "Nazionalsocialisti italiani", "Enrico Libero", "Shortbus_02", Giova_Nsab" e "GiovaDerkampfer".

Tutto ciò premesso, il reato ipotizzato dall'accusa può dirsi pienamente integrato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

E' innegabile, in primo luogo, che il materiale visionato dagli inquirenti in rete e poi sequestrato agli imputati veicolasse idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale, nonché sulla negazione, ovvero, quantomeno, sulla minimizzazione dell'olocausto ebraico.

Basti richiamare, sul punto, i numerosi volantini inneggianti a Hitler, con tanto di svastiche e slogan quali "*Keep calm, exterminate jews*", ovvero quelli recanti la stella di Davide della bandiera dello Stato di Israele inserita in un cartello che simboleggia un divieto, o ancora quelli che attribuiscono al popolo ebraico, da una parte, di avere mentito sull'olocausto, dall'altra di avere ordito una congiura internazionale grazie ad uno spropositato, quanto ingiustificato potere economico e così via (per una completa disamina si rimanda al contenuto dell'analisi forense in atti).

E' pienamente provato, in secondo luogo, che gli odierni imputati hanno diffuso detto materiale sui principali *Social Network*, e ciò non solo perché gli operanti, nel corso del suddetto monitoraggio, sono riusciti a risalire ai loro *profili*, ma anche perché gli stessi non hanno mai negato gli addebiti loro ascritti, ed anzi hanno rivendicato la loro attività propagandistica, come si evince dalle memorie dai medesimi sottoscritte personalmente nel corso delle indagini preliminari, ed inoltrate alla Procura della Repubblica in sede per sollecitare l'archiviazione del presente procedimento.

In tali scritti, in particolare, il [REDACTED] e il [REDACTED] hanno di fatto confermato di aderire al Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori e di svolgere attività di proselitismo in suo favore, salvo poi affermare di essere già stati assolti per fatti analoghi, ed eccepire il difetto della giurisdizione italiana (v. memorie in atti).

Eccezione, quest'ultima, debolmente riproposta dalla difesa in sede di discussione e totalmente priva di fondamento, trattandosi di reato commesso in Italia, da cittadini italiani, stabilmente residenti sul territorio nazionale.

[REDACTED] peraltro, in sede di dichiarazioni spontanee rese il 15.4.2021, vale a dire in occasione delle perquisizioni domiciliari, affermava testualmente: "*... La mia propaganda si è limitata a qualche pubblicazione di post sulle piattaforme social, quali VK, sul profilo Nazional Socialisti Italiani, Instagram, e rare distribuzioni di volantini nelle cassette postali...*", dichiarazione dal chiaro tenore confessorio.

Nulla questio, infine, neppure in ordine alla propaganda commessa *in modo che derivi concreto pericolo di diffusione*, locuzione contemplata dalla circostanza aggravante di cui all'art. 604 bis comma III c.p., dal momento che i contenuti antisemiti, in parte sono stati veicolati tramite i maggiori *social network*, a cui i vari utenti potevano accedere liberamente, manifestando anche il loro apprezzamento mediante l'apposizione di un c.d. *like*, in parte sono stati rinvenuti presso le abitazioni

di entrambi gli imputati, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, pronti dunque per essere messi in rete, ovvero posti fisicamente in circolazione.

Ancorché con riferimento alla diversa fattispecie di cui secondo comma dell'art. 604 bis c.p., del resto, la Suprema Corte ha già avuto modo di esprimersi sull'idoneità delle piattaforme *social* a divulgare i contenuti proibiti dalla predetta norma, precisando quanto segue: *"Integra il reato l'adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista, avente tra gli scopi la propaganda e l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi e la condivisione, sulle bacheche delle sue piattaforme "social", di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio per ragioni di razza, attraverso l'inserimento di "like" e il rilancio di "post" e dei correlati commenti, per l'elevato pericolo di diffusione di tali contenuti ideologici tra un numero indeterminato di persone derivante dall' algoritmo di funzione dei "social network", che aumenta il numero di interazioni tra gli utenti"* (v. Cass. n. 4534/21 e da ultimo Cass. n. 38423/23).

Del tutto inconferente, al contrario, deve reputarsi il precedente giurisprudenziale addotto dalla difesa, vale a dire la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13 febbraio 2020, che ha assolto gli imputati dal reato *de quo*, tra cui il ██████ richiamando quell'orientamento della Suprema Corte secondo cui *"Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'"odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi della disposizione indicata la condotta del ricorrente, parlamentare europeo che, nel contesto di una trasmissione radiofonica, aveva commentato l'incontro avvenuto tra il Presidente della Camera dei deputati ed esponenti delle comunità Sinti e Rom, attribuendo a questi ultimi "una certa cultura tecnologica dello scassinare gli alloggi della gente onesta" e una tendenziale avversione per il lavoro, e giustificando come "un riflesso pavloviano dettato da un'esperienza secolare" l'istinto di "di mettere mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via")."* (v. Cass. n. 32862/19).

Il materiale propagandistico divulgato dagli odierni imputati, infatti, non ha inteso stigmatizzare o criticare un comportamento ascrivibile a determinati soggetti, occasionalmente accomunati da una identica provenienza etnico-religiosa, ma ha inteso invece screditare, umiliare e denigrare tutti gli

esponenti di quella determinata razza o etnia, nel caso di specie il popolo ebraico, per il solo fatto di appartenervi, attribuendo loro, contrariamente al vero, responsabilità fondate su tesi revisionistiche fantasiose, propalate da fonti inattendibili e del tutto prive di fondamento scientifico.

Basti evidenziare, sul punto, quel volantino reperito a casa del ██████ riportante dati storici sul genocidio ebraico, quale per esempio i numeri dello sterminio nel corso della seconda guerra mondiale, affiancate al personaggio di Pinocchio, al fine di attribuire a dette informazioni il carattere della menzogna; volantino in relazione al quale, peraltro, un altro appartenente al Movimento Nazionalsocialista dei Lavoratori, tale ██████ è già stato condannato dal Gup di Milano nel 2018 (v. sentenza del 9.5.2018 in atti); ovvero, ancora, quell'immagine utilizzata dal ██████ come copertina del proprio profilo *Facebook*, in cui si stigmatizza il disboscamento intensivo, al fine di sminuire, o addirittura negare la gravità della Shoah (*"chissà se in futuro gli alberi avranno diritto ad una giornata della memoria per il loro vero e documentato olocausto? ... Lies Make Money"*).

Il fatto che il Programma Nazionale del Movimento NSAB-MLNS, d'altra parte, come ulteriormente evidenziato dalla difesa, che ne ha invocato la liceità, non riporti alcuna delle predette formule propagandistiche, ed anzi faccia apparente riferimento a principi meritevoli di tutela, come il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona (v. p. 12 del programma), è del tutto irrilevante per due ordini di motivi: da una parte, il Pubblico Ministero non ha inteso contestare in questa sede la fattispecie di cui al comma II° dell'art. 604 bis c.p., che vieta ogni associazione, organizzazione o movimento avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi; dall'altra, pare evidente come gli odierni imputati siano soliti utilizzare il suddetto programma quale forma di copertura autolegittimante, dietro cui celare i contenuti che intendono realmente propagandare, vale a dire quelli reperiti presso le loro abitazioni.

Non a caso, del resto, nell'ambito dell'attività incriminata, gli odierni imputati hanno più volte invocato l'abolizione del reato loro ascritto, in forza di una indiscriminata "libertà di pensiero politico", asseritamente soffocata dalle leggi in vigore (v. in particolare volantini inneggianti all'abolizione delle leggi Mancino e Scelba rinvenuti nell'abitazione del ██████).

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è nessuna "opinione" suscettibile di tutela, in ossequio all'art. 21 della Costituzione, ma si tratta, piuttosto, di reprimere comportamenti lesivi della dignità e della storia di un intero popolo, peraltro potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico, e financo per l'ordinamento democratico.

Per tutti questi motivi, in conclusione, s'impone nei confronti di entrambi gli imputati l'emanazione di una sentenza di condanna.

Trattamento sanzionatorio

Non vi sono elementi per concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche, non avendo mai manifestato, come detto, alcuna forma di resipiscenza, ed anzi avendo rivendicato l'attività di propaganda incriminata, salvo poi dichiararsi di fatto "perseguitati" dalla Digos per via delle loro idee.

Vista la modesta portata della diffusione del materiale sequestrato, ad ogni modo, e considerata anche la giovane età degli imputati all'epoca dei fatti, in particolare quella di [REDACTED], stimasi equo irrogare una pena assestata su valori minimi, pari ad anni uno mesi quattro di reclusione ciascuno, così determinata: pena base, calcolata in base alla cornice edittale prevista dall'ultimo comma dell'art. 604 bis c.p., anni due di reclusione, ridotta per il rito prescelto sino alla suddetta pena finale.

Segue per legge la condanna al pagamento, per entrambi gli imputati, delle spese processuali.

A [REDACTED] e [REDACTED] non si ritiene infine concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendo formularsi nei loro confronti alcuna prognosi favorevole, essendo al contrario altamente probabile che proseguiranno convintamente nell'attività illecita per la quale sono stati chiamati a rispondere nell'ambito del presente procedimento.

Proprio per questo motivo, sarebbe stata maggiormente idonea alla rieducazione dei condannati l'irrogazione di una sanzione sostitutiva, e in particolare quella dei lavori di pubblica utilità, ma gli imputati non hanno inteso avvalersi di tale facoltà.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 240 c.p., s'impone la confisca di tutti i beni in sequestro, concretamente impiegati per la consumazione del reato accertato in questa sede.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.,

dichiara

[REDACTED] e [REDACTED] colpevoli del reato loro ascritto, e operata la riduzione per il rito prescelto li

condanna

alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c.p.

ordina

la confisca e distruzione di tutto il materiale in sequestro.

Milano, li 7 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 13/03/2024



IL CANCELLIERE ESPERTO
dr.ssa Grazia FAZIO

Il Giudice